

Publicato il 21/01/2019

N. 00093/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00726/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 726 del 2010, proposto da Pubbliemme S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Olga Durante, Marica Inzillo, Vincenzo Cantafio, con domicilio eletto presso lo studio Maria Mirigliani in Catanzaro, via A.Barbaro n.25;

contro

Comune di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriella Celestino, Ida Paladino, Anna Maria Paladino, con domicilio eletto nella sede municipale in Catanzaro, Via Jannoni, Palazzo De Nobili;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 32375 del 10.3.2010, comunicato a mezzo posta il 25.3.2010, con il quale il dirigente del settore 16 urbanistica e pianificazione territoriale del comune di Catanzaro ha respinto la richiesta di autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari prot n. 29936 del 16.2.2010

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Catanzaro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2019 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Publiemme srl ha proposto al Tar Calabria l'annullamento del provvedimento mediante il quale il Comune di Catanzaro aveva respinto la richiesta di autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari dolendosi della sua illegittimità per insufficienza ed incongruità della motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta nel imporre limiti generalizzati all'istallazione degli impianti pubblicitari e per violazione dell'art. 10 bis l.n. 241/1990.

Si è costituito il Comune resistente l'amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso per infondatezza.

In fase cautelare, è stata negata l'istanza di sospensione.

Nella fase di merito, acquisito il del piano degli impianti pubblicitari vigente al momento dell'adozione dell'atto impugnato (delibera della giunta comunale n. 82 del 2 marzo 2004), all'udienza pubblica del 16 gennaio 2019, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione

DIRITTO

1. Le plurime contestazioni al provvedimento mosse dalla ricorrente devono essere disaminate partendo dalle contestazioni procedurali e formali per poi passare al vaglio di quelle afferenti al contenuto della decisione.

La censura di difetto di istruttoria non ha fondamento.

Dalla motivazione si evince la disamina della domanda con l'acquisizione di quanto dall'istante prodotto, con inquadramento della fattispecie concreta alla

normativa vigente.

La ricorrente, non a caso, non ha specificato precisi *deficit* istruttori.

2. La censura di difetto di motivazione risulta priva di fondamento.

La motivazione del provvedimento appare specifica individuando con riferimento al piano degli impianti pubblicitari plurime contrarietà dell'istanza a tale strumento generale, come al Regolamento edilizio (art. 5 e 11.3) ed all'art. 23 del Cod. Str. a fondamento del rigetto dell'istanza. Differentemente da quanto assunto dalla società ricorrente l'ente locale non ha genericamente richiamato gli articoli violati, bensì di essi indicato lo specifico profilo di violazione tramite l'indicazione del paragrafo contenente la singola prescrizione. Così, per tutti esemplificamente, in ordine al contrasto dell'istanza con l'art. 8.7 del piano il provvedimento ha specificato la violazione con i punti n. 8,7.1 ed 8, 7.2 attinenti alle distanze minime ed al divieto di apposizioni in punti viari a "rischio".

3. Parimenti non si riscontra la denunciata illegittimità per violazione dell'art. 10 bis l. n. 241/1990 per due collegate ragioni.

Anzitutto la dizione del provvedimento "le osservazioni...non superano le negatività indicate" nel provvedimento non è di per sé illegittima: il provvedimento adottato a seguito di preavviso di rigetto non deve contenere la confutazione delle singole osservazioni inviate dall'interessato, essendo sufficiente ai fini della sua giustificazione una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso (v. Cons. St., sez. V, 25/07/2018, n.4523), e nella specie l'Amministrazione ha riscontrato in via dirimente che la Pubbliemme s.r.l. aveva contestato solo il primo motivo ostativo, così non superando anche i residui rilievi posti a sostegno del rigetto. La circostanza che la ricorrente avesse solo parzialmente presentato osservazioni sui plurimi motivi ostativi fa sì che sia rimasto non assolto l'onere sulla ricorrente incombente di dimostrare che il provvedimento finale sarebbe potuto essere diverso considerando le osservazioni avanzate (v. tra le tante Cons. St., sez. V, 09/05/2017, n. 2117; sez. IV, 03/03/2017, n.1001).

4. Occorre, quindi, passare alla disamina delle censure di eccesso di potere dell'adottato rigetto.

Al punto n. 1) del provvedimento si sottolinea in maniera precisa che l'accoglimento dell'istanza contrasta con l'art. 17, comma 4, del piano generale degli impianti pubblicitari ed affissionistici che stabilisce in mq. 250 la superficie totale destinata ad affissioni dirette di natura commerciale, da effettuarsi direttamente da soggetti privati a mezzo di gara di appalto che non è stata ancora espletata.

Il Comune ha chiarito con la memoria di costituzione che ad essere dirimente per tale profilo è il superamento del limite dimensionale di cui all'art. 18, da intendersi non con riguardo al singolo impianto, per come sostenuto nelle osservazioni procedurali e neppure riproposte come censura di ricorso, bensì alle affissioni nella totalità.

Come già chiarito da questo Tar (v. sent. 828/2018) *“la previsione di un limite quantitativo o dimensionale ad impianti pubblicitari appare rientrare nell'ambito del potere di gestione del territorio spettante all'amministrazione comunale anche al fine di tutelare il decoro cittadino ed appare coerente e non contrastante con i principi di ragionevolezza e di iniziativa privata costituzionalmente garantito”*.

La Pubblitemme, d'altro canto, non ha impugnato il piano pubblicitario in relazione alla apposizione del suddetto limite dimensionale.

Ancora non superato dal ricorso risulta il motivo di diniego per violazione degli artt. 8.71 e 8.72 in ordine alla collocazione dei cartelli.

La relazione tecnica che accompagna l'istanza non si sofferma sul rispetto di tali prescrizioni ed anzi, a fronte di foto e planimetrie ad esse allegate che evidenziano possibili contrasti con i divieti *de quibus*, l'interessata non allegato elementi di fatto che escludano l'indicato contrasto.

Le ulteriori censure di eccesso di potere rimangono assorbite.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in mancanza di nota spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:

- 1) Rigetta il ricorso;
- 2) Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Catanzaro che liquida in € 1000,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Francesco Tallaro, Primo Referendario

Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Goggiamani

IL PRESIDENTE
Vincenzo Salamone

IL SEGRETARIO